

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI VENZONE

CONTRATTO D'APPALTO del servizio di trasporto scolastico CIG:

ID IMPOSTA DI BOLLO: vedasi modello F24 allegato

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ presso la sede del Comune di Venzone (Ud), con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra:

- **il Comune di Venzone** con sede in Piazza Municipio, n. 1 - C.F. 82000610301 - di seguito denominato più semplicemente Comune, rappresentato da _____, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire - Stazione appaltante -;

- l'impresa _____, con sede legale a _____, in Via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata dal Legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente _____ in via _____ in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire - Appaltatore; si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONCESSIONE IN USUFRUTTO DEL MEZZO

La Stazione Appaltante (d'ora in avanti "Comune") concede all'Appaltatore _____, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di trasporto scolastico citato in premessa. Il Concessionario si impegna alla sua esecuzione e alla concessione in usufrutto dei mezzi dedicati al servizio alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (euro _____/00) di cui € 0,000 (euro zero/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza - I.V.A. di legge esclusa.

2. Il contratto è stipulato a misura".

Art. 3 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio legale presso la sua sede legale di _____ a _____

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di mandato di pagamento da riscuotere presso conto corrente della tesoreria del Comune di Venzone, intestato al legale rappresentante sindaco pro-tempore Mauro Valent, nato a Udine il 03/10/1972, autorizzato a tal fine a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute per conto dell'Appaltatore.

3. Ai sensi della normativa vigente, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il presente Contratto avrà una durata dal 01 settembre 2025 al 31 agosto 2026.
2. Ai sensi dell'Articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a una **proroga tecnica** per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di scelta di un nuovo contraente. Tale proroga potrà essere attivata qualora, al termine del periodo di esecuzione del Contratto, si renda necessario assicurare la continuità delle prestazioni. La proroga tecnica non costituirà un rinnovo del Contratto e avverrà alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del Contratto di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni consecutivi, incluso l'anno iniziale del Contratto. Ciò significa che, una volta esaurito il primo anno di esecuzione, il Contratto potrà essere rinnovato annualmente per un massimo di due ulteriori volte. L'eventuale rinnovo sarà esercitato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e concorrenza, e comunque prima della scadenza naturale di ciascun periodo contrattuale. Ogni rinnovo manterrà invariate le condizioni contrattuali ed economiche originarie. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'aggiudicataria con un preavviso di almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale in corso.

Art. 5 - Penale per i ritardi.

1. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, anche in assenza di specifico verbale, le stesse saranno comunicate per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria potrà far pervenire alla Stazione Appaltante le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nella nota di contestazione.
2. Trascorso tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non dovessero essere ritenute sufficienti e giustificative, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali di seguito specificate, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, come previsto dall'Articolo 120 del D.Lgs. 36/2023
3. Le penali applicabili sono le seguenti:
 - a) Sostituzione non autorizzata di fermate e/o percorrenze: € 3.000,00
 - b) Mancata esecuzione del servizio per cause imputabili ad omissioni dell'Aggiudicataria: € 3.000,00 per ogni giornata di mancata esecuzione.
 - c) Inosservanza degli orari o irregolarità nella conduzione del servizio: € 250,00.
 - d) Assenza dell'accompagnatore: € 3.000,00 per ciascuno scuolabus sprovvisto.
 - e) Condotta non conforme a principi di correttezza verso gli utenti: € 200,00.
 - f) Stato psico-fisico dei dipendenti non adeguato al servizio: da € 4.000,00 ad € 10.000,00 a discrezione del Responsabile del Procedimento.
 - g) Carente o irregolare esecuzione delle manutenzioni a carico dell'Aggiudicataria: € 2.000,00.
 - h) Mancata esecuzione dei collaudi e mancato aggiornamento/perfezionamento della documentazione autorizzativa all'esercizio degli scuolabus: € 4.000,00 per ciascun veicolo.

- i) Carente manutenzione evidenziata dal rinvio del collaudo dei veicoli: € 1.000,00.
- j) Mancata esecuzione del servizio per scioperi del personale dipendente dell'Aggiudicataria: € 10.000,00.

Il capitolato speciale di appalto stabilisce le modalità di applicazione delle penali.

Art. 6 - Sospensione e ripresa del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico non potrà in alcun caso essere sospeso o abbandonato unilateralmente dall'Aggiudicataria.
2. Qualsiasi necessità di sospensione o interruzione del servizio, anche parziale, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante con un preavviso adeguato, motivando dettagliatamente le ragioni e proponendo soluzioni alternative atte a garantire la continuità del servizio essenziale.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la fondatezza della richiesta di sospensione e di autorizzarla solo in casi eccezionali e imprevedibili, non imputabili a negligenza o inadempienza dell'Aggiudicataria, e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e dell'Articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.
4. In caso di sospensione o abbandono non autorizzato del servizio, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste dal presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti a causa dell'interruzione del servizio.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e quelli ad egli imposti per legge, inclusi quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in usufrutto, al carburante, alle assicurazioni e a qualsiasi altra spesa necessaria per la corretta erogazione del servizio.

Art. 8 - Contabilizzazione del servizio

1. Il presente appalto, che ha come oggetto il servizio di trasporto scolastico, si intende a corpo. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in via forfettaria e onnicomprensiva per l'intera esecuzione del servizio, così come dettagliato nel presente Capitolato e nei suoi allegati.
2. La messa a disposizione, da parte dell'Aggiudicataria, di mezzi per la sostituzione temporanea o permanente del veicolo di proprietà comunale concesso in usufrutto non comporterà alcuna modifica del prezzo complessivo pattuito a corpo. Il corrispettivo contrattuale rimane invariato a fronte di tali sostituzioni.

Art. 9 - Revisione del corrispettivo.

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'Articolo 60 del D.Lgs. 36/2023. Essa si attiverà in caso di una variazione del costo complessivo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale originario. Tale variazione sarà calcolata in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato dall'ISTAT, o da altro indice specifico del settore del trasporto. Le modalità di applicazione e di calcolo della revisione dei prezzi sono definite nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 - Variazioni al corrispettivo.

La Stazione Appaltante, in presenza di circostanze imprevedibili o per

l'effettiva necessità di assicurare la continuità e la funzionalità del servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive non incluse nel contratto originario. Tali prestazioni, pur rientrando nell'oggetto generale dell'appalto, potranno essere richieste fino a un massimo del quinto dell'importo del contratto originario (20%). La richiesta e l'esecuzione di tali prestazioni avverranno in conformità con le disposizioni dell'Articolo 120, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Pagamenti in acconto.

Si corrisponde i pagamenti in acconto con scadenza mensile.

Nel Capitolato Speciale di Appalto sono meglio definite le modalità di corresponsione di quanto dovuto.

Art. 12 - Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui al D.lgs. 231/2002 come modificato e integrato dal D.lgs. 192/2012.

Art. 13 - Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dall'ultimazione del servizio.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. II.14 del D.lgs. 36/2023.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione ordinaria di tutti i mezzi e le attrezzature oggetto del presente appalto, inclusi quelli concessi in usufrutto, per tutta la durata del contratto e fino all'approvazione degli atti di collaudo. Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutti i mezzi e le attrezzature qualora non siano più necessari per l'esecuzione del servizio o in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 14 - Risoluzione del contratto.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di venti (20) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a)- quelli previsti dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023 .;
- b)- inadempimento delle disposizioni del direttore dell'esecuzione del servizio riguardo ai tempi di esecuzione;
- c)- manifesta incapacità o inidoneità all'esecuzione del servizio;
- d)- sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- e)- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f)- non rispondenza dei mezzi e delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e/o allo scopo del servizio;
- g)- proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva in caso di ripetute e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza;
- h)- perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dalla risoluzione del contratto e salva la determinazione dell'onere di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs n. 36/2023.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 relativo all'accordo bonario. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte del Concessionario cessa la materia del contendere.

L'arbitrato e tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, sono regolate ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore si obbliga a osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 11 c. 6 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad applicare, a fini retributivi, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro successivo contratto collettivo, applicabile nella località e per la categoria, che venga successivamente stipulato.

L'appaltatore si obbliga altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di ritardo dell'Appaltatore nel pagamento dei propri dipendenti, comunque accertata dal Comune di Venzone, quest'ultimo può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto, con le procedure previste dall'art. 11 c. 6 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel servizio.

1. Il Concessionario ha depositato in data 23/01/2025 presso il Comune, per il tramite del portale e-appalti, il Piano operativo di sicurezza, che fa parte integrante del presente contratto.

2. Il Concessionario deve fornire tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Servizio e al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del servizio ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute variazioni dei Piani di sicurezza da parte del Concessionario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia.

La documentazione di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., non è richiesta per provvedimenti, inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti

il cui valore complessivo non supera €150.000,00.

Art. 19 - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente (superando i limiti imposti del capitolato speciale di appalto)

Il Comune di Venzone corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune di Venzone Venzone ed al Direttore dei lavori, entro cinque (5) giorni dall'emissione di ciascun SAL, una comunicazione, sottoscritta anche dai subappaltatori o cottimisti, recante gli importi relativi alle prestazioni eseguite dagli stessi nell'ambito del medesimo SAL.

Art. 20 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha depositato in data _____ presso la Stazione Appaltante, per il tramite del portale e-appalti, documentazione inerente la stipula della garanzia definitiva _____, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 21 - Responsabilità verso terzi.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo, ed ogni onere relativo è a suo totale carico.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati e previa sottoscrizione dei contraenti, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati descrittivi del servizio e dei mezzi;
- documentazione relativa all'usufrutto dello scuolabus

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la il D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione. Le parti dichiarano che il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Art. 25 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Udine della notizia dell'inadempienza della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante: Comune di Venzone Venzone - _____
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore - _____
(firmato digitalmente)